

ALLEGATO A

SCRITTURE PRIVATE STIPULATE EX ART. 11, CO. 13, D.LGS. 163/2006 DAL 1/1/2015.

Modalità operative di stipula e aspetti fiscali

La stipula può essere anche non contestuale con firma digitale a distanza: il Documento di Intesa in Conferenza Unificata Regioni-Comuni-Funzione Pubblica fornisce le seguenti indicazioni sulle modalità di stipula dei contratti pubblici del 5/12/2013 – sezione “Scrittura privata”.

La stazione appaltante trasmette via mail/PEC al privato contraente i file formato PDF/A da firmare digitalmente con richiesta di versamento dell'imposta di bollo mediante modello F23 codice tributo 456T – ad esempio: file contratto elettronico, file capitolato, file elenco prezzi, file procura (preventivamente certificata conforme).

Successivamente il privato ritrasmette via mail/PEC i file del contratto firmati digitalmente. L'Amministrazione, verificata la validità del certificato di firma digitale, appone la propria firma digitale e comunica alla parte l'avvenuta sottoscrizione.

Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, il contratto ed i relativi file allegati materialmente possono essere sottoscritti mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da scanner.

Il contratto può costituire un fascicolo elettronico 7zip.

L'utilizzo della PEC attribuisce data certa al contratto. A tale scopo, potrebbe anche essere utilizzata la marca temporale: quando il Dirigente sottoscrive il contratto, lo marca temporalmente. In tal caso, occorre che il kit di firma digitale del Dirigente comprenda anche le marche temporali.

Per gli allegati materiali al contratto (v. art. 137, DPR 207/2010) è applicabile quanto precedentemente previsto per la forma pubblica amministrativa e la scrittura privata autenticata, sostituendo il Dirigente o P.O. al Segretario Generale per la certificazione di conformità.

Imposta di REGISTRO: le scritture private si registrano in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b) della Tariffa - parte II°- D.P.R. 26/4/1986, N. 131 (prestazione di servizi/beni/lavori soggetta ad IVA).

Imposta di BOLLO: le scritture private sono soggette al bollo fin dall'origine ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte Prima, DPR. 642/72 in quanto contengono dichiarazioni che creano rapporti giuridici di ogni specie.

Criterio di calcolo e Modalità di Pagamento: al momento non c'è certezza normativa al riguardo. Nel settembre 2014 è stato emesso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato d'intesa con la Funzione Pubblica che definisce le regole per il pagamento della marca da bollo in via telematica. Viene poi fatto rinvio a successive Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con AGID (agenzia per l'Italia digitale), al momento non ancora emesse.

In attesa della definizione da parte delle autorità competenti, può essere fatto riferimento al DPR 642/72 Allegato A Tariffa Parte I - art. 3, comma 1bis: istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi (...) dei comuni tendenti a ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo: € 16,00 in misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento (non si applicherebbe più il criterio delle 100 righe ma l'importo fisso di € 16,00 per tutto il documento informatico), da versare mediante Modello specifico dell'Agenzia delle Entrate codice tributo 456T.

Conservazione: i singoli uffici detengono l'elenco delle scritture private firmate dal Dirigente.

w:\contrattieletronici\scritturaprivataelettronica\gcnormeinterne\allegatoa.doc